

Codice A1706A

D.D. 19 febbraio 2018, n. 255

**Regg. (CE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 640/2014 e 809/2014 – PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – Criteri di attuazione e disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del DM n. 2490 del 25.1.2017 e DGR n. 32-4953 del 2.5.2017 per la Misura 10 – Operazione 10.2.1 “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche vegetali in agricoltura”.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

tenuto conto di quanto indicato in premessa,

- di approvare, in attuazione del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25.1.2017 e della DGR n. 32-4953 del 2.5.2017, l’Allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente i criteri di attuazione del Decreto e della DGR sopracitata con gli impegni specifici, le violazioni e le riduzioni ed esclusioni per la Misura 10 – Operazione 10.2.1 “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche vegetali in agricoltura” del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

- di stabilire che tali criteri di attuazione del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25.1.2017 e della DGR n. 32-4953 del 2.5.2017 sono applicati sulle domande di pagamento presentate a partire dalla data di pubblicazione sul BUR della presente determinazione.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 nonché sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”; ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013.

Il Responsabile del Settore  
Servizi di Sviluppo e  
Controlli in Agricoltura  
Alessandro CAPRIOGLIO

Allegato

## ALLEGATO A

**Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative alla Misura 10 – Operazione 10.2.1 “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche vegetali in agricoltura”.**

### IMPEGNI

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Pertanto gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

#### Impegni essenziali Op. 10.2.1

- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg.(UE) 1306/2013 e s.m.i.;
- consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;
- allegare tutta la documentazione prevista dal bando consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda;
- iniziare le attività e sostenere le spese non prima della presentazione a finanziamento della domanda di sostegno;
- (unicamente per il Beneficiario Capofila di un gruppo di cooperazione) ripartire il contributo pubblico ricevuto tra i partecipanti del gruppo di cooperazione secondo le modalità contenute nell'atto costitutivo del gruppo di cooperazione;

**Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.**

#### Impegni accessori Op. 10.2.1

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
- aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;

- aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe , cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria;
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento sulla base di quanto contenuto nella proposta progettuale selezionata e fatte salve le varianti autorizzate;
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- (solo per il Beneficiario) presentare la domanda di saldo del contributo entro 60 giorni continuativi dalla data di conclusione degli interventi indicata nella proposta progettuale ammessa a finanziamento, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate
- (solo per il Beneficiario) presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;

**Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.**

## **INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI**

L'articolo 20 (Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi) del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 stabilisce - in accordo con i principi generali in materia di rifiuti e revoche, estese nella attuale programmazione dalle misure soggette al SIGC a tutte le misure del PSR - che "in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati".

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 stabilisce che "la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6".

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Al fine di identificare la percentuale di riduzione il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella tipo:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

**Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni o gruppi di impegni, i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato.**

## CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE IMPEGNI ACCESSORI OP. 10.2.1

**Gruppo di impegni 1:** “comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti”, “aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte” e “aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte”

Tipo di controllo:  
documentale

Nota:  
Data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è l'entità, misurata in relazione alla percentuale di partner (incluso il Capofila) che, al momento del controllo, risultano non essere in regola con uno o l'altro dei tre impegni, secondo la legenda riportata sotto.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione del Gruppo di impegni 1	Entità
Basso (1)	
Medio (3)	
Alto (5)	

### Legenda

- Entità:
  - o Basso: le infrazioni rilevate riguardano un terzo o meno dei partner del gruppo di cooperazione
  - o Medio: le infrazioni rilevate riguardano da più di un terzo a due terzi dei partner del gruppo di cooperazione
  - o Alto: le infrazioni rilevate riguardano più dei due terzi dei partner del gruppo di cooperazione o il Beneficiario nel caso in cui non sia presente un gruppo di cooperazione

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 1	3%
x = 3	5 %
x = 5	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

Sì

Da effettuarsi entro 20 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

**Impegno** “rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria”

Tipo di controllo :  
visivo e documentale

Nota:

Data la natura degli impegni, il parametro “durata” non è pertinente.

L’infrazione di questo impegno viene valutata sulla base dei seguenti elementi:

- l’ammontare del contributo pubblico concesso necessario per determinare le soglie di (€ 50.000, € 500.000) e i relativi obblighi in tema di comunicazione è quello del contributo concesso all’INTERO progetto. Gli obblighi conseguenti si estendono, nel modo indicato qui sotto, a tutti gli eventuali partner che fanno parte del gruppo di cooperazione, **INDIPENDENTEMENTE** dalla ripartizione finanziaria di tale contributo a livello dei singoli partner;
- gli obblighi sono i seguenti:
  1. contributo pubblico uguale o inferiore a € 50.000:
    - 1.1. sito web:
      - 1.1.1. nella homepage del sito web professionale di ciascun partner, ove questo esista, va applicato un banner grafico da costruire sulla base del fac simile “banner web”, e che dovrà rimandare ad una pagina dedicata nella quale sono inserite le informazioni contenute nel fac simile “poster/targa/cartello informativo”;
      - 1.1.2. nella homepage di un sito web dedicato al progetto, qualora la realizzazione di tale sito sia stata appositamente prevista nel progetto, va applicato un banner grafico da costruire sulla base del fac simile “banner web”, e che dovrà rimandare ad una pagina/sezione dedicata nella quale sono inserite le informazioni contenute nel fac simile “poster/targa/cartello informativo”. Qualora il banner web sia riportato nella homepage del sito web dedicato al progetto, viene meno l’obbligo di cui al punto 1.1.1, purché nel sito web professionale del singolo partner sia presente un link che rimandi alla homepage del sito web del progetto;
    2. contributo pubblico superiore a € 50.000 e uguale o inferiore a € 500.000:
      - 2.1. sito web: valgono le medesime prescrizioni di cui al punto 1.1
      - 2.2. poster formato A3 targa informativa 25 cm x40 cm: in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio presso la sede di CIASCUN partner e, nel caso di attività realizzate in campo, in luoghi distinti dalla sede del partner (ad es.: campi sperimentali, prove dimostrative, ecc.) in un luogo facilmente visibile in CIASCUNO di questi luoghi distinti in cui si realizzano tali attività

Tutte le indicazioni relative alla realizzazione dei banner, poster, targhe informative, cartelli, ecc. sono riportate all’indirizzo: [http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/targhecartelli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm)

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione	Gravità	Entità
-----------------------	---------	--------

dell'impegno "rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria"		
Basso (1)		
Medio (3)		
Alto (5)		

### Legenda

- Gravità:
  - o Basso: vi sono tutti gli elementi informativi (su sito web; poster, cartelloni, targhe, ecc.) ma non tutti sono realizzati secondo le specifiche riportate all'indirizzo [http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/targhecartelli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm)
  - o Medio: è presente solo una tipologia di elementi informativi, web o cartellonistica:
    - l'informazione tramite web è presente secondo le specifiche riportate al punto 1.1 ma non sono presenti tutti i poster/cartelloni/targhe ecc. necessari; *oppure*
    - sono presenti tutti i poster/cartelloni/targhe ecc. necessari ma non è presente l'informazione tramite web secondo le specifiche riportate al punto 1.1;
  - o Alto: non è presente nessun elemento informativo (poster, cartelloni, targhe, ecc.)
- Entità:
  - o Basso: le infrazioni rilevate riguardano un terzo o meno dei partner del gruppo di cooperazione;
  - o Medio: le infrazioni rilevate riguardano da più di un terzo e due terzi dei partner del gruppo di cooperazione;
  - o Alto: le infrazioni rilevate riguardano più dei due terzi dei partner del Gruppo di cooperazione o il Beneficiario nel caso in cui non sia presente un gruppo di cooperazione;

(N. B.: nel determinare la presenza di un'infrazione o meno a carico di un partner relativa al web, bisogna tenere conto del fatto che se tale partner non ha un sito web professionale esso non ha l'obbligo di pubblicizzare via web il contributo FEASR)

### Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	5 %
x => 4,00	10 %

### Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No. Il pagamento è comunque sospeso sino a che non si ottempera all'impegno.

**Gruppo di impegni 2** “realizzare gli interventi ammessi a finanziamento sulla base di quanto contenuto nella proposta progettuale selezionata e fatte salve le varianti autorizzate” e “realizzare gli interventi ammessi a finanziamento nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate”

Tipo di controllo :

visivo e documentale

Nota:

Data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è la gravità, secondo la legenda riportata sotto.

L'infrazione non è tale se la difformità rispetto al progetto vigente è stata, oggetto di una richiesta di variante ancora in fase di istruttoria o già approvata.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione del Gruppo di impegni 1	di	Gravità
Basso (1)		
Medio (3)		
Alto (5)		

Legenda

- Gravità:

- o Basso: con riferimento al progetto vigente, vi sono attività non conformi in termini di prodotti ottenuti e/o in ritardo rispetto ai tempi previsti, comunque in misura inferiore al 30% del numero di attività previste;
- o Medio: con riferimento al progetto vigente,  $\geq 30\%$  e  $< 50\%$  del numero di attività previste presenta delle non conformità in termini di prodotti ottenuti e/o è in ritardo rispetto ai tempi previsti;
- o Alto: il 50% o più del numero di attività non è conforme in termini di prodotti ottenuti e/o è in ritardo rispetto ai tempi previsti nel progetto vigente.

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 1	3%
x = 3	5 %
x = 5	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No



**Impegno** “(solo per il Beneficiario) *presentare la domanda di saldo del contributo entro 60 giorni continuativi dalla data di conclusione degli interventi indicata nella proposta progettuale ammessa a finanziamento, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate*”

Tipo di controllo:  
documentale

Determinazione della percentuale di riduzione:

La richiesta di saldo presentata oltre i termini di cui sopra, comporta una riduzione dell'1% del contributo concesso per ogni 10 giorni di ritardo.

Nota: riduzione così prevista ai sensi della § 10,2 del Bando

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No

**Impegno** “(solo per il Beneficiario) *presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti*”

Tipo di controllo:  
documentale

Nota:

Con tale impegno si intende la presentazione della documentazione richiesta nello svolgimento delle attività ispettive, delle verifiche e dei controlli oltre i tempi specificati nella richiesta stessa o nei verbali dei controlli effettuati.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione dell'impegno “presentare e tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti”	Gravità	Entità	Durata
Alto (5)			

Legenda

L'infrazione a tale impegno (presentazione della documentazione oltre i tempi specificati nella richiesta stessa o nei verbali dei controlli effettuati) è automaticamente valutata a un livello alto sia per ciò che riguarda la gravità, l'entità e la durata.

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 5	10 %

## **INADEMPIENZA GRAVE PER RIPETIZIONE**

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 2490 del 2017).

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014 – 2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **SANZIONI**

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli articoli 48 e 49 del Reg. UE. 809/2014. Ai sensi dell'articolo 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di **oltre il 10 %**, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

## **FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI**

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI**

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative:

- Se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.
- Se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6. A tale riguardo, si deve fare riferimento alle linee guida per l'individuazione degli errori palesi edite da Arpea e scaricabili all'indirizzo web: <http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/443-psr-2014-2020>;
- Se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa.

- Se l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

## **RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

## **APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014).

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017.